

**NÉ STRUTTURALISTI, NÉ FUNZIONALISTI, SOLO  
UMANISTI. TEORIE DI CAMBIAMENTO NELLE RIFORME  
DELLA GIUSTIZIA TECH-DRIVEN**

**di Daniela Piana**

Gli ultimi cinque anni sono stati caratterizzati dalla dirompente centralità della tematica delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale, sia nel dibattito – acceso e sovente ieratico – mondiale, sia nelle azioni intraprese da stakeholders, istituzioni democratiche e non democratiche, organizzazioni internazionali, per creare nuove regole e nuovi paradigmi di politica pubblica.

Quello che sul piano epifenomenico può essere qualificato come una risposta funzionale ad un vuoto di regole venutosi a creare in ragione della imprevista ed ingovernabile esplosione delle iniziative di ricerca e di sviluppo in materia di intelligenza artificiale – o meglio di forme dell'intelligenza artificiale – a livello più profondo, ossia culturale ed epistemologico, merita di essere analizzato come un momento di messa in discussione del paradigma Stato-centrico della creazione di norme<sup>1</sup>.

All'affermazione secondo la quale all'interno della creazione di regole e la adozione di politiche pubbliche, che possono o meno avvalersi di strumenti giuridici per indurre il cambiamento, è sotteso in

Professoressa di Scienza Politica e Riti della Legalità nell'Era Digitale, Università di Bologna.

<sup>1</sup> I più generali presupposti teorici ed epistemologici di questo lavoro sono elaborati in D. PIANA, *De l'origine du social*, in J. PROUST (a cura), "Actes SOPHA", Brest, Presses universitaires, 2002; D. PIANA, *Retour à Glasgow: normativité, performativité et gouvernance du judiciaire en Europe*, in B. FRYDMAN e A. VAN WAEEYEBERGE (a cura), "Gouverner par les standard et les indicateurs". Bruxelles, Bruylant, 2014, pp. 263-275 e, più di recente, in D. PIANA, *Les figures du normatif dans l'âge du numérique*, in "Cahiers Droit Science et Technique", n. 3, 2018, pp. 101-119.

modo sovente implicito un paradigma di conoscenze e un aggregato di teorie scientifiche che attengono sia ai fattori esplicativi del cambiamento sia ai leverage che possono / devono essere attivati per creare tale cambiamento, o almeno per innescarlo. Più ampiamente, ogni azione, quand'anche complessa e multi-stakeholders come quella che si inserisce nel processo di politica pubblica, è orientata dal presupposto ragionamento che assume la pertinenza di una particolare spiegazione del cambiamento sociale che si intende generare agendo.

Se dunque il dibattito internazionale appare essere particolarmente impegnato nelle dinamiche di ordine geopolitico che attraverso la regolazione – o la non regolazione – dell'intelligenza artificiale regola relazioni fra big power sulla scena globale, molto meno impegno ci pare sia stato profuso nel rendere esplicito e così facendo suscettibile di verifica empirica il paradigma di conoscenza che è sotteso agli approcci adottati nelle diverse aree del mondo sull'intelligenza artificiale.

Questo articolo intende affrontare la questione facendolo, invece che con una focalizzazione geopolitica che suggerirebbe di affrontare la stessa domanda di investigazione per i grandi sistemi ad oggi esistenti nella regolazione dell'intelligenza artificiale, Cina, Europa, Nord America, piuttosto con una focalizzazione sui fattori del cambiamento che intervengono nella complessa interazione che l'intelligenza artificiale catalizza fra regole, agency e temporalità dei drive del cambiamento. Conseguentemente l'argomentazione seguirà uno sviluppo in tre tempi: il primo dedicato alla tecnologia come drive del cambiamento, il secondo dedicato alle regole come drive del cambiamento, il terzo dedicato all'azione nel contesto – l'uso – come drive del cambiamento. In ognuno di questi momenti saranno esplicitate le teorie del cambiamento sottese e queste saranno messe alla prova con l'evidenza di cui disponiamo in materia di tecnologia e società ovvero di regole e azione sociale in diversi contesti di politica pubblica<sup>2</sup>.

L'argomentazione conduce, con evidenza empirica e ragioni logico-metodologiche, ad una visione fortemente orientata verso una visione non deterministica della regolazione e la conseguente necessità di una

<sup>2</sup> D. ROTHMAN, *Artificial Intelligence By Example: Develop machine intelligence from scratch using real artificial intelligence use cases*, Packt Publishing, 2018; L. LESSIG, "Code is Law – On Liberty in Cyberspace", in "Harvard Magazine", 2000, <https://harvardmagazine.com/2000/01/code-is-law-html>

centralità riconosciuta alla persona come *agency* individuale situata nel contesto d'uso. Alcune implicazioni di politica pubblica ne saranno dedotte. L'ambito di politica pubblica che è qui presentato come esemplificativo di una serie di snodi di carattere epistemologico che appaiono oggi dirimenti nella scelta di quale paradigma accettare per ispirare le riforme è quello della giustizia. Non si tratterà soltanto di riforme del sistema giudiziario inteso in senso stretto, quanto invece delle riforme che interessano tutto il plesso delle istituzioni che ricevono trattano e rispondono a bisogni di servizi giuridici e giudiziari, dalla mediazione, alla rappresentanza legale, alla giurisdizione, alla esecuzione.

### 1. *Un incontro fortunato*

L'agenda ad oggi condivisa da parte dei paesi europei e più in generale dai paesi che aderiscono come membri o associati alle strategie di cooperazione allo sviluppo economico coordinate dall'OCSE converge su alcuni punti nodali:

- la tecnologia come strumento di razionalizzazione dell'azione istituzionale;
- la tecnologia come strumento di garanzia di accesso e trasparenza a informazioni e logiche decisionali<sup>3</sup>;
- la tecnologia come strumento di ottimizzazione delle decisioni istituzionali.

Non si tratta di una novità assoluta: il tema dell'*e-government* nelle sue diverse declinazioni aveva fatto la sua comparsa agli inizi degli anni '90 accompagnando l'insieme degli strumenti di efficientamento della PA in una ottica di legittimazione delle azioni di produzione e distribuzione dei servizi 'output oriented'. Per quanto i paesi, come spesso accade, si siano mossi in questa direzione a diverse velocità e seguendo diverse traiettorie di cambiamento, è nondimeno vero che l'associazione fra tecnologia ed efficienza è divenuta cardinale all'interno del discorso condiviso sia dall'Unione europea sia dal Consiglio d'Europa, sia dalle

<sup>3</sup> H. GENN, *Paths to Justice: What People Do and Think About Going to Law*, Oxford, Hart, 1999; H. GENN, A. PATERSON, *Paths to Justice Scotland: What People in Scotland Think and Do About Going to Law*, Oxford, Hart, 2001.

organizzazioni internazionali che, come l'OCSE, la Banca Mondiale e il FMI, si occupano dell'intreccio fra crescita e governance<sup>4</sup>.

In questa ottica, 'tecnologia' significa innanzitutto 'dotazione di risorse tecnologiche': sono risorse le infrastrutture hardware, così come lo sono i dispositivi e gli applicativi software. Si tratta di una visione che inquadra la relazione fra aumento della dotazione tecnologia e aumento della efficienza in una chiave, da un lato, di neutralità della tecnologia rispetto agli attori che la producono e la applicano e, dall'altro, di derivazione della qualità del servizio dal grado di efficienza con il quale è stato prodotto.

Pur con differenze di toni e con maggiori enfasi avvertite in alcuni paesi e in alcuni momenti storico politici – si pensi ad esempio alla piattaforma europea di razionalizzazione della spesa pubblica adottata in contrasto alla crisi economica e finanziaria del 2007 e 2008 – anche giustizia come settore della pubblica amministrazione ha risentito di questa visione e più in generale di una promozione della ICT in una prospettiva di riduzione dei costi di accesso e di gestione dei procedimenti giudiziari a fronte del bisogno di assicurare la tutela dei diritti e la risposta alla domanda di soluzione delle controversie che proviene da cittadini e imprese.

Una impostazione necessaria forse a fini di apertura di un percorso da compiere, ma oggi da superare soprattutto se si guarda all'esperienza del nostro paese dove l'incontro fra tecnologia al servizio del processo e scelte organizzative, profili professionali e leadership di attori ed operatori ha rappresentato e tuttora rappresenta la cifra dominante del processo di cambiamento innescato, coadiuvato, ma mai generato in modo deterministico dalle tecnologie informatiche applicate negli uffici giudiziari: "la progettazione dei sistemi non può fondarsi unilateralmente sul dispiegamento del *"dispositivo tecnologico"* ma su una coerente rimodulazione delle leve culturali, organizzative e *territoriali* degli uffici, indispensabili alla ricostruzione di senso dell'azione realizzata: a fronte di facili spinte pantecnologiche vissute dal settore, deve infatti ribadirsi che alle tecnologie è devoluto il solo ruolo di "veicolo cognitivo dina-

<sup>4</sup> F. BENOIT-ROHMER, H. KLEBES, *Le droit du Conseil de l'Europe: Vers un espace juridique européen*. Strasbourg: Le Conseil de l'Europe, 2005; S. BENVENISTI, G.W. DOWNS, *The Democratizing Effects of Transjudicial Coordination*, in "Utrecht Law Review", n. 2, 2012.

mico”, capace di interagire con gli assetti istituzionali e strutturali propri dell’organizzazione giudiziaria riscrivendone la sua relazione con la dinamica del processo e per il suo tramite, con tutti gli attori sociali”<sup>5</sup>.

In Italia il percorso seguito dalle riforme della giustizia che hanno fatto della tecnologia uno strumento di efficienza e di trasparenza trova una descrizione puntuale e ancora attuale in diversi lavori usciti fra il 2006 e il 2014 in materia di processo civile telematico e di utilizzo delle banche dati informatizzate per la raccolta la analisi e lo storage di dati sensibili nel contesto del contrasto al crimine organizzato. Una analisi a tutto tondo che tenga insieme variabili quantitative e variabili qualitative e che sia capace di andare al di là della seppur cruciale relazione fra tecnologia ed efficienza è però oggi quantomai necessaria proprio per supportare l’azione del governo orientarla negli investimenti e prospettare quel metodo di riforma che tanto si auspica in materia di governance della cosa pubblica, dove competenze degli attori – operatori del diritto, avvocati, magistrati, personale amministrativo – meccanismi di buona organizzazione, strumenti di monitoraggio e valutazione permanente, interventi normativi e interventi tecnologici siano tenuti insieme da una visione né suppletiva né riduttiva dell’impatto che le tecnologie informatiche possono avere sulla qualità della giustizia resa al cittadino.

Va subito detto che il caso italiano si qualifica come dei più interessanti e positivi nel quadro europeo ed internazionale, sia per estensione delle innovazioni, sia per grado di consolidamento della innovazione tecnologica nelle prassi di lavoro nella giustizia civile. Il potenziale di miglioramento della qualità della giustizia a fronte della introduzione delle tecnologie necessita di una preliminare messa in contesto della relazione qualità–innovazione, posto che la qualità della giustizia si articola in diverse componenti, accessibilità, sicurezza (in particolare a fronte della trasformazione digitale che attraversa non solo il settore giustizia, ma in generale il settore della funzione pubblica), garanzia di terzietà, qualità delle decisioni, garanzia di uguaglianza di servizio, efficienza ed efficacia organizzative, rispondenza a criteri di intelligibilità e di prevedibilità della risposta, sostenibilità del sistema giustizia nel medio lungo periodo dal punto di vista degli investimenti.

<sup>5</sup> P. LICCARDO, [http://www.questionegiustizia.it/rivista/2015/4/ragione-tecnologica-e-processo\\_ovvero-delle-ere-del-processo-telematico\\_294.php](http://www.questionegiustizia.it/rivista/2015/4/ragione-tecnologica-e-processo_ovvero-delle-ere-del-processo-telematico_294.php);

È avendo presente questa complessità che il sistema giustizia va osservato come un insieme di dimensioni sulle quali la innovazione tecnologica genera un impatto diverso a seconda dei contesti d'uso e delle condizioni 'situazionali' degli attori che ne hanno la responsabilità.

Diverse saranno dunque le misure e gli indicatori di impatto ovvero di miglioramento della qualità.

Così come la qualità deve essere intesa in senso pluridimensionale, anche l'innovazione tecnologica può e deve essere intesa in una varietà di modi e forme con cui essa si intreccia con il sistema della decisione istituzionale (e nella fattispecie giudiziaria). Possiamo dunque identificare quattro tipologie di innovazioni tecnologiche applicate al settore giustizia:

- dematerializzazione: il supporto materiale diviene digitale e pertanto il passaggio dal materiale al digitale viene sovente concettualizzato come un modo per potere ridurre i costi del processo di "produzione" del servizio;
- gestione telematica dei documenti e delle informazioni endo-organizzativi;
- digitalizzazione della interfaccia fra sistema della giustizia e il sistema esterno: all'interno di questa categoria si situano siano i front office digitalizzati sia i siti web per accedere al casellario (si intende a titolo esemplificativo) sia l'interfaccia con le altre articolazioni del sistema pubblico come, per esempio, le istituzioni di ordine e sicurezza pubblica o di sanità;
- applicazione di strumenti di intelligenza artificiale in supporto o analisi della decisione.

Si noti, en passant, che la questione dell'intelligenza artificiale è inserita – e deve essere inserita, quando si parla di paradigmi di politica pubblica – in un più ampio ventaglio di drive di cambiamento, che hanno in comune l'inserimento di una ratio esogena nella organizzazione e nella governance del sistema.

Così intesa la interazione fra qualità e innovazione si snoda su una segmentazione funzionale che va dalla interazione con l'ambiente esterno fino alla gestione dematerializzata e alla decisione presa avvalendosi di strumenti di carattere conoscitivo ed informativo di carattere telematico. La Figura 1 ne presenta una rappresentazione di insieme.




Figura 1 - Segmentazione funzionale del rapporto fra innovazione tecnologica e qualità della giustizia.

Le politiche di riforma della giustizia che sono state adottate nella larga maggioranza dei paesi europei anche sotto l’auspicio del Consiglio d’Europa e dell’Unione europea hanno trovato nella dotazione di carattere tecnologico uno strumento dapprima di garanzia della diminuzione dei costi poi una garanzia di trasparenza nei confronti del pubblico poi ancora una effettiva strada di trasformazione del sistema giustizia in quanto tale.

Ad oggi tutti i paesi membri dell’Unione europea possono dire di avere sperimentato almeno una se non più di una soluzione di carattere digitale e telematico per modificare e/o migliorare il sistema giustizia. Quale sia l’impatto complessivo può essere detto solo se è presa in considerazione la interdipendenza delle dimensioni che partecipano alla mise *en oeuvre* di quel principio costituzionale che appartiene al nostro sistema in modo così forte ossia il principio della uguaglianza e del giusto processo. Solo laddove la innovazione tocca lo snodo fra cittadini e giustizia – senza la intermediazione di rappresentanti legali ovvero senza la deflazione delle misure di soluzione alternativa delle controversie – è possibile affermare che esiste una interazione diretta

fra la qualità della giustizia così come il cittadino la percepisce e il tasso di sviluppo dell'innovazione.

Nonostante il processo di monitoraggio internazionale abbia creato incentive reputazionali alla raccolta di dati puntuali e omogenei sullo stato dell'arte della applicazione di strumenti di carattere telematico ed informatico al settore della giustizia ancora resta un lavoro di approfondimento metodologico e una meta analisi dei dati disponibili per assicurare la solidità del ragionamento comparato e, conseguentemente, delle inferenze sul potenziale migliorativo delle tecnologie sub condizione *ceteris paribus*<sup>6</sup>.

Soltanto nel 2013 Dort Reiling<sup>7</sup>, ripercorrendo la classificazione delle riforme della giustizia ispirate ad una governance del sistema basata sulla tecnologia o disegnata attraverso una logica di integrazione della governance digitale telematica e di quella tradizionale basata su supporti prevalentemente materiali cartacei in presenza faceva notare come i paesi europei si differenzino molto anche nelle modalità con le quali esemplificano le tre tipologie di intervento, informazioni on line sui servizi, download di documenti o di informazioni (interazione one way), registrazione deposito di atti (two way interaction), transazioni (pagamenti gestione di fascicoli digitali gestione di interazioni fra parti).

In Italia la tecnologia ha pervaso il sistema giustizia sotto i quattro profili identificati sopra: il processo civile telematico PCT in effetti integra al suo interno funzionalità che vanno dalla interazione one way a quella two way sino alla transazione vera e propria. Come trovare una griglia di comparazione che permetta di ragionare in merito a come e in che misura la tecnologia abbia migliorato la giustizia resa a cittadini ed imprese avendo presente la multi-formalità degli interventi attuati e di quelli potenzialmente realizzabili a fronte della varietà e della disponibilità di tools che le tecnologie oggi mettono a disposizione?

<sup>6</sup> F. CONTINI, *Dynamics of ICT diffusion in European judicial systems*, in M. FABRI and F. CONTINI (a cura), "Justice and Technology in Europe. How ICT is Changing the Judicial Business". Amsterdam: Kluwer, pp. 31; F. CONTINI, e M. FABRI, *Judicial Electronic Data Interchange in Europe*, in M. FABRI and F. CONTINI (a cura), "Judicial Electronic Data Interchange in Europe: Applications, Policies and Trends". Bologna: Lo Scarabeo, pp. 28. Sul tema della comparazione e della circolazione delle buone prassi, C. DALLARA e D. PIANA, *Networking the Rule of Law*, London, Routledge, 2015.

<sup>7</sup> <http://home.hccnet.nl/a.d.reiling/html/Reiling%20Technology%20in%20courts%20in%20Europe%20%202013%20v1.0.pdf>

## 2. Il paradigma di cui vi era bisogno: fra strutturalismo e funzionalismo

L'introduzione di sistemi informativi all'interno dei tribunali e degli uffici di procura ha costituito, dagli anni Novanta, una delle principali leve su cui hanno investito i paesi europei al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione giudiziaria. In linea con questa tendenza, l'utilizzo delle tecnologie informatiche nel settore della giustizia è diventato negli ultimi tempi oggetto di attenzione crescente nell'ambito delle attività di valutazione dei sistemi giudiziari – e, in generale, di promozione della qualità della giustizia – portate avanti dalle organizzazioni internazionali<sup>8</sup>.

Fin dai primi anni del Duemila, il Consiglio d'Europa ha sottolineato l'importanza delle tecnologie informatiche ai fini del buon funzionamento dei sistemi giudiziari, soprattutto a fronte della costante crescita dei carichi di lavoro nei tribunali e negli uffici di procura<sup>9</sup>. Già nel primo rapporto di valutazione dei sistemi giudiziari pubblicato dalla Commissione europea per la efficienza dei sistemi di giustizia nel 2006 è contenuta una parte dedicata alla misurazione, per ciascuno dei paesi membri del Consiglio d'Europa, del livello di implementazione delle tecnologie informatiche negli uffici giudiziari.

Da quel momento i dati raccolti periodicamente hanno costituito un punto di riferimento per tutti gli studi in materia condotti da altre organizzazioni internazionali.

Nel 2013 poi l'OCSE ha pubblicato due studi sull'efficienza della giustizia civile<sup>10</sup>, individuando, tra le variabili esplicative della performance differenziale dei sistemi giudiziari nazionali, anche il livello di investimenti in informatizzazione. Al riguardo venivano tratte due conclusioni: a) che le performance migliori in termini di tempo di definizione dei procedimenti sono quelle dei paesi che destinano una quota maggiore del

<sup>8</sup> N. ALETRAS, D. TSARAPATSANIS, D. PREOTIUC-PIETRO, et al. *Predicting judicial decisions of the ECHR: a Natural Language Processing perspective*, in "PeerJ in Computer Science", 2016; S. AABITEBOUL e G. DOWEK *Le temps des algorithmes*, Ed. Le Pommier, 2017.

<sup>9</sup> Si veda la Raccomandazione n. 14 del 2013 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, *On the interoperability of information systems in the justice sector*.

<sup>10</sup> Si veda: OECD, *What makes civil justice effective?*, OECD Economics Department Policy Notes, No. 18 June 2013 e OECD, *Judicial performance and its determinants: a cross country perspective*, OECD Economic Policy Papers, No. 05, entrambe del 2013.

bilancio della giustizia all'informatizzazione; b) che la relazione tra investimenti in informatizzazione e produttività media dei giudici è più forte nei paesi in cui è maggiore la quota di popolazione con competenze informatiche.

In particolare, con riferimento alla relazione tra investimenti in informatizzazione e performance del sistema giudiziario, veniva evidenziato come la durata dei procedimenti civili di primo grado tendesse a diminuire al crescere della quota di budget destinata alla dotazione tecnologica nei singoli paesi.

All'informatizzazione della giustizia viene dedicata anche una parte del rapporto *EU Justice Scoreboard* pubblicato annualmente dal 2013 dalla Commissione europea. Stando alla metodologia adottata l'utilizzo delle tecnologie informatiche negli uffici giudiziari – per la registrazione e la gestione dei casi, la comunicazione al pubblico e lo scambio di informazioni – varia in misura considerevole da un paese all'altro. Essa, tuttavia, va considerata come un driver di cambiamento in quanto principalmente fattore che incide sul funzionamento organizzativo. Un input tech è un input che impatta sulla variabile strutturale del sistema.

Vi è poi una prospettiva funzionalista nella affermazione secondo la quale la possibilità per i cittadini dei paesi membri dell'Unione Europea di compiere online una serie di operazioni rilevanti, come:

- acquisire informazioni sul sistema giudiziario;
- presentare un'istanza, monitorare lo stato di avanzamento di un procedimento, ricevere atti di citazione;
- consultare le sentenze<sup>11</sup>.

I dati pubblicati dalle organizzazioni internazionali sulla diffusione delle tecnologie informatiche nei sistemi giudiziari nazionali vanno tuttavia interpretati con estrema cautela. La maggior parte delle informazioni in materia viene infatti raccolta attraverso la somministrazione di appositi questionari ai referenti nazionali dei singoli Stati. I risultati della rilevazione risentono quindi dei limiti insiti nell'autovalutazione, cioè potrebbero dipendere, in qualche misura, da differenze nell'interpretazione delle domande e nei criteri utilizzati ai fini della definizione delle

<sup>11</sup> B. J. FRYDMAN, *Le nouveau management de la justice et l'indépendance des juges*. Paris, Dalloz, 2011. A. GARAPON J. LASSÈGUE, *Justice digitale*, PUF, 2021.

risposte. A questo proposito va evidenziato come, di fatto, varino da un paese all'altro le modalità di rilevazione e analisi dei dati, le categorie di dati effettivamente disponibili e le denominazioni usate nella registrazione delle informazioni.

Le valutazioni e i confronti vanno quindi fatti con prudenza, tenendo bene a mente che la completa omogeneità (e affidabilità) dei dati non può essere data per scontata.

Non si vuole con queste osservazioni negare o anche solo sminuire l'importanza del lavoro di monitoraggio svolto a livello internazionale in materia di informatizzazione della giustizia. Si ritiene, al contrario, che le analisi comparate possano essere di grande supporto al policy making nazionale, a patto, però, che vengano condotte sistematicamente e con obiettivi di miglioramento continuo della qualità dei dati.

La Commissione europea per l'efficienza dei sistemi di giustizia si è poi impegnata in un imponente lavoro di raccolta e analisi dei dati –confluito nel rapporto *Use of information technology in European courts* pubblicato a settembre 2016 – con il duplice obiettivo di: a) fornire una misura del livello di sviluppo dell'ICT nei singoli sistemi giudiziari; b) verificare l'esistenza di una relazione statistica tra sviluppo delle tecnologie informatiche ed efficienza e qualità dei sistemi giudiziari. La rilevazione dei dati presso gli stati membri è avvenuta tramite la somministrazione di un questionario con domande afferenti a tre distinte aree di misurazione:

1. la dotazione di dispositivi elettronici (*IT equipment*)
  - i. di supporto ai magistrati e al personale amministrativo (*direct assistance to judges, prosecutors and court clerks*);
  - ii. per la gestione dell'ufficio e dei procedimenti (*administration of the courts and case management*);
  - iii. per la comunicazione tra uffici e tra gli uffici e i professionisti e/o gli utenti (*communication between courts, professionals and/or court users*);
2. la governance strategica dei sistemi informativi, anche con riferimento alla sicurezza del sistema e alla protezione dei dati personali (*organisation and governance of information systems*);
3. l'esistenza di un quadro giuridico che regoli l'utilizzo delle tecnologie informatiche negli uffici giudiziari (*legal framework for the use of IT*).

A ciascun paese, sulla base delle risposte fornite alle domande del questionario, è stato attribuito un punteggio su un indice *globale* di sviluppo degli strumenti di politica pubblica tech-driven, disaggregato per materia (civile, penale, amministrativa, etc.) e calcolato anche per il complesso delle materie della giurisdizione. Di seguito viene fornita una panoramica del livello di sviluppo delle tecnologie informatiche nei paesi europei, delineata sulla base di una parziale rielaborazione dei dati pubblicati nei report biennali che riguardano lo status quo di ogni paese membro del Consiglio d'Europa<sup>12</sup>. Si intende altresì mostrare in che misura l'utilizzo delle tecnologie informatiche può contribuire a spiegare le differenze di performance che si registrano tra i sistemi giudiziari nazionali.

### 3. *Il demiurgo digitale e le intelligenze della giurisdizione*

Nelle aule dei tribunali siede, incisa nella roccia delle garanzie costituzionali, l'epiteto "la legge è uguale per tutti". Principio e obiettivo al contempo di un modo di pensare l'esercizio della funzione giudiziaria nel perimetro del costituzionalismo liberale e poi della democrazia costituzionale. Nel sistema italiano il principio di uguaglianza è incardinato all'articolo 3 della costituzione a sancire l'architettura che tiene l'intero sistema delle norme e soprattutto della loro applicazione. Michele Ainis in una sua brillante riflessione sull'uguaglianza propone un approccio molecolare, fra individui, fra gruppi, fra types, e non fra token. Lo condivide questo articolo<sup>13</sup>.

Eppure l'arrivo dirimpante degli strumenti della intelligenza artificiale applicati al settore della giustizia – sia essa intesa come soluzione

<sup>12</sup> G. AHRNE, N. BRUNSSON, C. GARSTEN, *Standardization through Organization*, in N. BRUNSSON, G. JACOBSSON (a cura), "A World of Standards". Oxford: Oxford University Press, pp. 50-68; P. Miller, *Governing by Numbers: Why Calculative Practices Matter*, in "Social Research", n. 2, 2001, pp. 379-396 e dello stesso autore con T. O' Leavy, *Accounting and the Construction of the Governable Person*, in "Accounting, Organizations and Society", n. 12, 2019, pp. 235-265.

<sup>13</sup> OECD (2016), *Levering the SDGs for Inclusive Growth: access to justice for all*, Paris, Official Publications; D. Piana, *Judges and Legal Experts in the European Policy of Rule of Law Promotion*, in J.-M. De Waele and R. Coman (a cura), "Judicial Reforms in Central and Eastern European Countries", 2007, pp. 23-78.

delle controversie, dal mondo degli strumenti di soluzione alternativa delle controversie al mondo delle corti, sia essa intesa come amministrazione di un servizio reso al cittadino e alla società – mette tutto questo sotto pressione e costringe a tematizzare la questione in una ottica di normazione, ovvero di definizione dei confini di esercizio legittimo di un potere che viene trasformato sostanzialmente dall'intelligenza artificiale.

Cominciamo dalle parole chiave che sono nel paradigma di politica pubblica dominanti e focalizzanti. La Figura 2 rappresenta in modo sintetico il cluster semantico del discorso di politica pubblica.



Figura 2 - Mappa della semantica del discorso mainstream sull'impatto atteso dall'IA in materia di servizi di giustizia<sup>14</sup>.

Una aggettivazione ricorrente, ripetuta, carica di aspettative e di significati, sia tecnici, sia giuridici, sia sociali ed economici. Quasi ci si potrebbe chiedere se l'uso di un aggettivo fatto in modo così indifferenziato risulti, oggi, insufficiente se pensato con la finalità di aiutare cittadino e istituzioni a capire meglio e in che modo coadiuvare o partecipare alla esperienza di una rivitalizzazione dello stato di diritto e del diritto ad un giusto processo.

<sup>14</sup>T.M. Porter, *Objectivity as standardization: The rhetoric of impersonality in measurement, statistics, and cost-benefit analysis*, in "Annals of Scholarship", n. 9, 1992, pp. 19-60.

Scopriamo, se guardiamo alla realtà dal punto di vista del cittadino, che vi sono molti aspetti e tutti, in un modo o nell'altro legati alla effettività della tutela dei diritti fondamentali.

Vi è certamente un effetto di traduzione linguistica. Una 'grammatica', quella del digitale, che ci permette di aggregare significanti che provengono da filiere di azione molto diverse fra loro. Possiamo trovare nel linguaggio digitale il risultato di azioni comunicative verbali, trascritte, di azioni comunicative video registrate, di testi scritti, e la lista potrebbe continuare. Anche a prescindere dalla loro storia e dalla loro origine tutti questi elementi diventano dati ossia sono trattabili nel loro insieme aggregato<sup>15</sup>.

Ma sono davvero capaci in questo passaggio qualitativo di conservare il loro potenziale di significato? Vi è poi l'elemento della dematerializzazione. Disconnettere l'azione dalla sua materialità e dal suo contesto territoriale significa per esempio che posso immaginare di potere svolgere un'azione anche a distanza, non importa quanto sia la distanza. Posso accedere a documenti e servizi che sono stati resi disponibili da istanze che hanno rispetto a quella nella quale mi trovo una posizione spaziale non così tanto significativa. In fondo il risultato dell'accesso è egualmente raggiungibile.

Vi è infine anche l'elemento della immediatezza. Senza intermediazione – o almeno questo appare – è possibile interagire con dati, contenuti, documenti, funzionalità.

Nella realtà di cui il cittadino fa esperienza alcuni aspetti intervengono. Il primo riguarda il fatto che digitale significa un mondo il cui linguaggio non è egualmente gestito e noto a tutti. Non si tratta di una buona ragione per pensare in senso deteriore del digitale. al contrario, si tratta di una ottima ragione per pensare che proprio perché il paese si addentra in una grande stagione di trasformazione attraverso la digitalizzazione (è questa, riteniamo, la vera modalità con la quale andrebbe definito ciò che accade davvero nella realtà, una modalità scientificamente corretta e fondata), allora occorre accompagnare tutto questo con politiche che investano sulle barriere di carattere culturale e cognitivi, talvolta finanche emotivo, che si frappongono fra il cittadino e i servizi

<sup>15</sup> J. Billon, *L'aide informatisée à la décision judiciaire*, in "Revue internationale de droit comparé", n. 42, 1990, pp. 855-861.

nel nuovo mondo trasformato. Un investimento che ci appare ancor più promettente nel momento in cui parliamo di giustizia e teniamo in considerazione altissima la tutela effettiva dei diritti di quelle parti della società che, per varie ragioni, sono più vulnerabili. Il digitale potrebbe essere per queste parti della società una sorta di opportunità, se accompagnata da politiche adeguate, di grande valorizzazione e di riconnessione con le istituzioni. Il secondo aspetto riguarda il fatto che vi è una soluzione nella continuità fra servizi erogati per via digitale e su piattaforma e quelli che sono erogati o parzialmente prodotti attraverso delle filiere che sono ancora materiali. Questa disomogeneità di supporti, linguaggi, modalità di controllo, archivio, produzione, induce una necessaria ibrida gestione che per il cittadino implica un costo aggiuntivo. Ancora una volta riteniamo che si tratti di un costo iniziale, ossia di una barriera che andrà a risolversi nel tempo. Ma occorre andare ad incidere subito su quelle parti dei servizi che necessitano urgentemente di interoperabilità, come per esempio nel neo-istituendo tribunale delle persone, dei minorenni, della famiglia.

In tale scenario culturale e congiunturale va situata e compresa la forza polarizzante e catalizzante dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è una categoria di tecnologie in cui i computer apprendono e svolgono compiti complessi che in precedenza erano possibili solo attraverso un notevole sforzo umano. L'intelligenza artificiale è un termine ampio che copre diverse tecniche che consentono alle macchine di simulare l'intelligenza umana. Un sottoinsieme dell'intelligenza artificiale è l'apprendimento automatico, in cui i modelli computazionali, o reti neurali, 'apprendono' analizzando grandi quantità di dati. L'apprendimento profondo si verifica quando più reti neurali vengono collegate insieme per ottenere un contesto più profondo e arrivare a risposte più sfumate.

L'elaborazione del linguaggio naturale è un'area dell'intelligenza artificiale particolarmente rilevante per gli studi legali. Ha a che fare con il modo in cui i computer interagiscono con i linguaggi umani e consente agli utenti di comunicare con un sistema di intelligenza artificiale come se parlassero con un altro avvocato, e quindi ricevere solo risposte altamente pertinenti. Il discorso del mainstreaming evidenzia il suo potenziale in termini di 'più libertà' e 'più uguaglianze' come risultato della riduzione dei costi per accedere alle opportunità, per esprimere la nostra voce, per lanciare campagne elettorali, per mettere in

discussione i leader politici, per accedere alle informazioni e responsabilizzare così le istituzioni pubbliche. L'intelligenza artificiale sta svuotando il potere degli organi tradizionali di governo e regolamentazione senza riallocare questa forza di potere verso attori alternativi e ugualmente legittimi. Pertanto, i cittadini, i gruppi sociali e i politici necessitano di un approccio critico all'impatto dell'intelligenza artificiale sulle qualità delle nostre democrazie.

Per inquadrare il processo di cambiamento che è catalizzato dalla espansione delle tecniche di intelligenza artificiale attraverso tutti i settori in cui si dispiega l'azione umana in una ottica di riflessione epistemologica critica occorre partire dalla letteratura sviluppata sul tema della globalizzazione. Negli anni '90 e soprattutto sul crinale del cambio di millennio gli studiosi e i policy makers impegnati nella analisi e della regolazione si sono interessati del tema della globalizzazione in quanto inteso come fattore di trasformazione. La ratio dell'analisi è apparsa sovente quella della relazione lineare fra una causa esogena al sistema nazionale – lo Stato – nel quale il governo come attore di produzione, implementazione e consolidamento di regole opera seguendo il modello cui tutti siamo abituati quando pensiamo alla modernità. Il processo di globalizzazione sarebbe così catalizzato da fattori esterni come, ad esempio, la produzione di norme in sedi non nazionali – gli standard i regimi di hard law internazionale e di soft law<sup>16</sup> transnazionale – ma anche l'attivazione e l'accelerata espansione di interazioni fra mercati regionali che dall'essere radicati nelle aree del mondo diventano globali.

L'impatto della globalizzazione viene così ad essere rappresentato come un esito – un explanandum – che prende la forma di trasformazione dei sistemi politici e giuridici nazionali sui quali i fattori esogeni si troverebbero ad incidere. È evidente che dietro a questa idea si celano diversi presupposti difficilmente sostenibili empiricamente. Come diversi studiosi hanno mostrato almeno tre sono le criticità che tale approccio mostra:

- La premessa secondo la quale l'influenza del fattore esogeno si esercita sul sistema e, quindi, la premessa minore secondo la quale i con-

<sup>16</sup>K. Abbott e D. Snidal, *Hard and Soft Law in International Governance*, in "International Organization", n. 3, 2000, pp. 421-441 e degli stessi autori *International Standards and International Governance*, in "Journal of European Public Policy", n. 3, 2001, pp. 345-370.

fini che separano i sistemi dall'ambiente esterno sono omogenei rispetto alla loro rispondenza alle sollecitazioni esogene

- La premessa secondo la quale l'influenza si esercita sul sistema intesa come unità compatta assumendo così una *ratio explanans* di carattere strutturale
- La premessa secondo la quale gli attori che si muovono all'interno del sistema sono linearmente influenzati dal sistema e, quindi, la premessa corollario secondo la quale gli attori reagirebbero in modo direttamente prevedibile alle forme di input che provengono dall'esterno.

La prima conseguenza di questa visione consiste nell'affermare che il processo di globalizzazione, attraverso meccanismi di influenza che operano su scala globale, induce forme di convergenza dell'andamento dei sistemi nazionali. Sotto questo assunto la tecnologia appare essere una variabile esterna capace di esemplificare quelle caratteristiche della globalità, della asetticità, della universalità che sono proprie dei fattori *explanans* previsti da una visione strutturalista dei processi di cambiamento.

Questa visione del cambiamento include varianti di cui in questa sede non tratteremo in modo dettagliato. Nondimeno restringendo il campo di analisi all'ambito specifico dell'impatto che la tecnologia ha sulla trasformazione della società la prospettiva esplicativa di carattere strutturalista induce a partire dal presupposto secondo cui esiste una linearità ovvero una leggibilità delle relazioni fra funzione e cambiamento dinanzi al cambiamento dell'ambiente.

Non accade di frequente che contesto istituzionale, dinamiche politiche congiunturali e processi di sviluppo tecnologico orientino, *nemo volens*, il loro fascio di luce verso uno dei grandi snodi tematici del pensiero politico e sociale del liberalismo costituzionale: la libertà di scelta e la autonomia del giudizio.

Di recente, in un fortunato volume intitolato *On Freedom* Cass Sunstein, ha ripercorso in modo innovativo il tema della scelta avvalendosi dell'idea della architettura delle scelte, quel complesso articolato di vincoli ed opportunità che definiscono il perimetro entro cui si esercita, appunto, la scelta di agire. Il corollario della libertà di scelta è la responsabilità dell'agire. Se, come in fondo tutto l'impianto del pensiero politico liberale e dei fondamenti stessi del concetto di Stato di diritto assume, la libertà di scelta attiene all'ontologia della persona allora

essa scaturisce dalla ontologia stessa della persona e si riflette nella fenomenologia dei comportamenti. Eppure, nessuna persona agisce in vacuum.

Proprio perché inseriti in contesti sociali, istituzionali, culturali, dove le strutture si protraggono e determinano una continuità fra momenti dell'agire che si susseguono nel tempo, proprio perché parte di mondi che sono caratterizzati da vincoli ed opportunità, nessuna persona e soprattutto nessuna persona che si trovi a svolgere un ruolo istituzionale agisce in vacuum. Dunque, esistono delle forze capaci di incidere sul comportamento: sono forze che influenzano il comportamento. Come lo fanno? Incidendo sui vincoli e le opportunità, non solo quelli oggettivi e strutturali ma anche quelli culturali, ossia agendo come una sorta di meccanismi di oscuramento o di attivazione di opzioni di comportamento possibili in teoria che diventano possibili nella realtà (o non possibili a seconda del tipo di forza e della direzione dell'influenza).

Il dibattito attuale che tocca i temi della autonomia e dell'automazione costringe a riprendere il tema di quello spazio, non comprimibile o quantomeno non riducibile a zero, dove si esercita l'autonomia, ossia la espressione della persona come capace di originare da sola – 'autos' – un criterio normante – nomos – e ordinante dell'agire.

Il tema dello spazio di autonomia diventa cruciale quando si discute di garanzie e di servizio reso dalle professionalità del diritto in un nuovo scenario che tiene conto sia della concomitanza e della co-partecipazione di diversi ordini normativi che diverse fonti di norme orientano e danno un significato a quell'esercizio della libertà di scegliere che è appunto il momento ultimo, la solitudine ultima e massima, di chi appunto è espressione della umanità nel contesto istituzionale sia della combinazione di diverse forme di "intelligenza" ivi compresa quella estrapolata dal supporto/ausilio della matematica avanzata applicata a basi di dati massivi.

Il primo ventennio del XXI secolo si è senz'altro qualificato per lo sviluppo esponenziale della scienza dei dati, per il trasferimento in formato digitale di contenuti e forme di elaborazione documentale, per la crescente enfasi posta sulle aspettative, le promesse e le opportunità che il connubio fra digitale e intelligenza computazionale fanno insorgere in merito alla decisione, alla organizzazione, alla erogazione dei servizi. I riflessi sulla tutela dei diritti della persona, nonché sulle forme di controllo e di partecipazione che attori istituzionali portatori di valori e competenze sono in grado di assicurare all'interno dei processi, sono senza

alcun dubbio una questione non solo aperta, ma di rango primario nella agenda del millennio che si apre davanti.

Negli ultimi cinque anni poi il settore del diritto e della giustizia è stato attraversato da un fenomeno particolarmente diffuso e di portata ancora largamente inesplorata derivato dalla combinazione di due fattori: da un lato, la disponibilità, spesso in open access, di dati di carattere statistico sociale, economico, commerciale e di documenti di tipo giuridico e giudiziario in formato digitale; dall'altro lato la fruibilità di tecniche di matematica applicata e di scienza dell'informazione, unite allo sviluppo di macchine dalla capacità di calcolo in crescita esponenziale.

#### 4. *Riportare al centro l'autonomia, autos-nomos*

Tali considerazioni acquisiscono un valore particolarmente alto nel contesto dell'esercizio delle funzioni delle istituzioni della terzietà, ovvero delle istituzioni cui viene assegnato il ruolo di contrappeso esterno al circuito di diretta legittimazione elettorale o di rappresentanza di interessi e posizioni socioeconomiche o valoriali. Queste funzioni rappresentano il tratto distintivo di un ampio ventaglio di dispositivi istituzionali, diversamente strutturati a seconda degli ordinamenti, ancorché convergenti per alcune caratteristiche, sia che ci si riferisca a funzioni esercitate da attori individuali, sia che ci si riferisca a funzioni esercitate da organizzazioni complesse o organi collegiali. In tal senso le professioni giuridiche si trovano a svolgere il duplice ruolo che consiste nell'esprimere la terzietà e al contempo agire con una razionalità legata al caso individuale.

In generale, questa pluralità di intelligenze e della pluralità normativa che ad esse è connessa – valutare la qualità di una decisione presa con ausilio di algoritmi non è la stessa cosa che valutare la validità di una decisione fondata sulla norma giuridica - è andata sviluppandosi in risposta – sovente frammentata territorialmente – ad una richiesta e ad un vacuum funzionale, sorti dal progressivo rendersi complessa della conoscenza tecnica e scientifica, dall'innalzamento del grado di specializzazione, dall'incompleto – e disomogeneo – allineamento fra formazione avanzata e aggiornamento necessario e dall'emergere di profili di responsabilità legate all'innesto non lineare della conoscenza fattuale all'interno del ragionamento giuridico e giurisdizionale.

Un dato si aggiunge a questo quadro a valle della esperienza degli ultimi anni e guardando alla prospettiva di evoluzione che abbiamo davanti. Le conoscenze tecniche e scientifiche che entrano nella giurisdizione obbediscono a criteri di qualità che attengono alla metodologia di scoperta e validazione di ipotesi esplicative ed interpretative soggette ad un divenire fisiologico, quello proprio della scienza e delle scienze. Basterebbe richiamare questo aspetto con riferimento alle professionalità di carattere medico per non avere alcun dubbio su questo aspetto e sulla sua salienza. Tuttavia, non si tratta del solo meritevole di considerazione. A fianco della ineludibile evoluzione del sapere scientifico esiste poi un profilo di pluralità delle scuole di pensiero, delle visioni scientifiche di insiemi di fenomeni che per la loro complessità e la loro novità costituiscono ad oggi la frontiera della competenza tecnica. Su questa frontiera le prospettive di valutazione tecnica non sono convergenti, o almeno non lo sono in modo univoco e necessario. Si pensi ad esempio alle competenze tecniche in materia ambientale, in materia di responsabilità rispetto ai danni lavoro correlato, in materia, più sofisticata, ma non meno attuale, di innesto matematico e algoritmico di intelligenze automatizzate nei processi di organizzazione del lavoro o di erogazione di servizi nel mondo bancario, assicurativo, medico. Le criticità su cui agire sono direttamente connesse con i valori di fondo che trovano il punto di convergenza nella qualità della risposta che lo Stato di diritto nel suo “essere messo in azione” attraverso la singolarità del caso e del contesto deve dare alla società e al cittadino. Tale risposta deve essere di fatto e di percepito come terza, autorevole, duratura, leggibile. Le criticità rispetto a cui l’azione delle istituzioni ordinistiche è necessaria e benefica sono quindi la qualità e la autonomia.

*Come coniugare dunque quello spazio di autonomia del giudizio e del ragionamento con l’equilibrio che si chiede nella persistente, regolare, inflessibile e al contempo implicita e silenziosa postura rispetto a intelligenze plurali che rispondono a criteri di validazione del sapere diversi?*

Proprio perché è necessario coniugare in una strategia condivisa la pluralità delle voci dei territori e delle realtà ordinistiche locali con l’ideale comune che dà autorevolezza sul piano costituzionale e democratico alle professionalità del diritto come presidio di garanzia nello spazio di autonoma e consapevole combinazione di intelligenze plurali di cui la persona professionista resta detentrica della *maîtrise*.

L'aspettativa e il bisogno funzionale dell'autonomia ha il suo precipitato istituzionale in diritto positivo nello status ordinamentale assegnato alle garanzie di *maîtrise* del sapere giuridico. Ma questa garanzia è strettamente connessa al fatto che l'agire, la risposta data al cittadino, sia validata in conformità ai parametri di validazione del sapere giuridico. Quel sapere, tuttavia, co-partecipa – pur con ruolo dominante – alla combinazione di intelligenze che co-partecipano a definire il contesto conoscitivo di cui dispongono le professioni del diritto per ragionare, decidere, risolvere problemi, proporre soluzioni. Non basta dunque la garanzia che de jure e de facto si inverte nella *maîtrise* del sapere giuridico ad assicurare che vi sia un rispetto effettivo di quel bisogno di presidio di garanzia di tipo complessivo. Tale garanzia di qualità si configura come l'effetto della combinazione di parametri diversi fra loro di qualità di saperi e intelligenze che rispondono a normatività distinte. Eppure, in questa combinazione, che è refrattaria qualsiasi forma di *reductio ad unum*, resta la funzione di presidio che deve essere esercitata dalla autonoma valutazione della professionalità del diritto.

*Occorre sviluppare percorsi in cui siano discussi e costruiti linguaggi e metodi capaci di dare una identità istituzionale alla posizione della professionalità del diritto aumentandone la consapevolezza della capacità di interagire con tutte le intelligenze plurali che intervengono sia nella organizzazione degli Studi, sia nella preparazione di casi, sia nella due diligence, sia ancora nella interlocuzione con le istanze della regolazione nelle materie di frontiera del prossimo futuro, come le criptovalute, la robotica, l'intelligenza artificiale.*

È a partire da questa idea di fondo che viene qui incoraggiata la elaborazione di una agenda istituzionale per una strategia integrata di apprendimento e cultura della professionalità. Gli obiettivi di una agenda istituzionale di ampio respiro

Tale agenda istituzionale si inquadrebbene in una prospettiva di ampio respiro e di alta cultura della trasformazione democratica e sociale, laddove essa potrebbe comprendere oltre all'accompagnamento dello sviluppo della professionalità giuridica come presidio delle garanzie in un setting di Stato di diritto trasformato dalla digitalizzazione e dall'avanzamento scientifico e tecnologico in genere, anche una capillare azione sul territorio di comunicazione al cittadino, al fine di rendere l'interazione fra cittadino e professionalità giuridica mutualmente

foriero di un capitale fiduciario non solo sul piano individuale, ma anche sul piano sistemico<sup>17</sup>.

Ancor più vale la pena qui riportare l'auspicio che per questa via sia avviato un percorso di attuazione partecipata delle norme giuridiche primarie che andranno nel prossimo futuro insistendo sui fenomeni di più alta intensità innovativa – come la robotica, l'intelligenza artificiale e le criptovalute. Su questa attuazione a fronte di un obbligo indirizzato dal legislatore europeo agli Stati membri la effettiva combinazione di qualità strutturale e tecnica – comprensiva di profili strutturali di sicurezza – di qualità matematiche con i gradi più alti di garanzia della tutela dei diritti fondamentali il presidio anche coadiuvato da ricerca specializzata e orientata a rilevazione in contesto di rischi effettivi e/o potenzialità di miglioramento sia svolto dalle professioni del diritto.

Dinnanzi dunque ad una modificata architettura delle scelte e ad una riconfigurazione degli spazi di decisione e di intervento ovvero di contributo irriducibile e qualitativamente distintivo della intelligenza professionale giuridica occorre che vi siano tutte le strategie istituzionali che quella autonomia e quella garanzia accompagnino, coltivino in una ottica di cultura riflessa, di dibattito e di aperta discussione, di modo che nelle molte grammatiche che lo Stato di diritto trasformato del XXI secolo la grammatica dell'ultima istanza, quella che spiega e dà significato alla decisione, alla scelta ultima presa dinnanzi al cittadino di oggi e di domani sia quella che parla nei termini dei diritti e delle libertà fondamentali.

## *Conclusioni*

Le teorie del cambiamento sottese ai paradigmi di politica pubblica costituiscono, questa è la premessa da cui muove l'intero argomento qui presentato, un elemento cruciale nella possibilità stessa delle politiche di sapere e di potere confrontarsi con la realtà e alla prova dei fatti – non solo dei dati – farsi realmente catalizzatrici di un cambiamento suscettibile di essere non solo verificato, ma anche rivisitato ed adattato. Nel

<sup>17</sup> T.R. Tyler, *Procedural Justice, Legitimacy, and the Effective Rule of Law*, in "Crime and Justice", n. 30, 2003, pp. 283-357 e T.R. Tyler, *Why People Obey the Law: Procedural Justice, Legitimacy, and Compliance*, New Haven, Yale University Press, 1990.

contesto delle politiche pubbliche che interessano il plesso del sistema giustizia a partire da strumenti di carattere tecnologico o, più di recente e certamente nel futuro, in relazione alla elaborazione di integrazioni organizzative comunicative e gestionali determinate dalle tecniche dell'intelligenza artificiale una teoria del cambiamento che veda nelle variabili di sistema il target non solo di impatto ma la leva stessa esplicativa – l'*explanandum* del cambiamento comporta una distorsione della comprensione del modo con cui variabili umane e variabili strutturali interagiscono. L'evidenza empirica di cui disponiamo oggi infatti mostra quanto sia cruciale riconoscere quello che in dottrina viene definita la riserva di umanità nel rapporto fra tecnologia e persona e più in particolare fra intelligenza artificiale – quindi fra la combinazione della tecnologia con la razionalità computazionale applicata ai dati – e persona. Ma sul piano epistemologico quella "riserva" è a tutti gli effetti lo spazio che va riconosciuto in qualsiasi modello esplicativo all'azione dell'attore sociale che si trova situato in un contesto e che di quel contesto coglie senso, orientamento e normatività al plurale. Le evidenze delle ricerche comparate che guardano alle filiere di cambiamento avviate dalla introduzione di un input di sistema riscontrano poi la polverizzazione delle micro-filiere di micro-cambiamenti che si verificano nella situazione di azione, nelle cancellerie, nelle sezioni di tribunale, negli studi forensi, nelle unità specializzate dell'amministrazione giudiziaria. Contesto e orientamento di normatività che insieme con vincoli ed opportunità si combinano in quello spazio dove è l'attore, il fatto umano che interviene.

Se è così, allora è su quel fattore che occorre investire, perché esso appare come il situs epistemologicamente da riconoscersi come primo e non come derivato, in termini di conoscenze, di consapevolezza, di cultura, di capacità di agire e di abilità di prendere le distanze dalle forme non virtuose di normatività esogena che intervengono, come ad esempio quelle che possono scaturire dall'intelligenza artificiale. Un intero spettro di politiche pubbliche centrate sulla persona. Ma questo è il tema di un altro ed ulteriore lavoro.

**Abstract** - This article intends to address the paradigm implicitly adopted by AI and tech public policies with a focus on the factors of change that intervene in the complex interaction that artificial intelligence catalyzes between agency rules and temporality of the drivers of change. Consequently, the argument will follow a three-part development:

the first dedicated to technology as a driver of change, the second dedicated to rules as a driver of change, the third dedicated to

action in the context - use - as a driver of change. In each of these moments, the underlying theories of change will be made explicit and these will be tested with the evidence we have on technology and society or on rules and social action in different public policy contexts. It provides strong arguments supporting the non reductionist stance toward the protection and irreplaceable space that is left - ontologically - and should be acknowledged - institutionally and organizationally - to the autonomy of human agency.